

PROVVEDIMENTI

PAGINA BIANCA

Delibera 28 maggio 1997, n. 54

ESITO DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA SULL'ACCORDO TRA ENEL ED ENI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ CONGIUNTA NEL SETTORE ELETTRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella sua riunione del 28 maggio 1997;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto in particolare l'art. 2, comma 12, lettera c), della stessa legge;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la delibera dell'Autorità dell'8 maggio 1997, n.41/97 con cui la stessa, a seguito delle notizie apparse sui mezzi di informazione, ha avviato un'istruttoria conoscitiva al fine di acquisire informazioni ed elementi di valutazione sui possibili effetti ed implicazioni che l'accordo tra Enel SpA ed Eni SpA potrebbe avere sul servizio elettrico nazionale;

Visto il documento "Proposta di delibera concernente l'esito dell'istruttoria conoscitiva sull'accordo tra Enel SpA ed Eni SpA per la costituzione di una società congiunta nel settore elettrico" (PROT. AU/97085);

Visto il memorandum di intesa fra Enel SpA ed Eni SpA consegnato all'Autorità in data 13 maggio 1997;

CONSIDERATO CHE:

1. Conduzione dell'istruttoria conoscitiva

Sono stati ascoltati i legali rappresentanti di Enel SpA in data 13 maggio 1997, di Eni SpA in data 15 maggio 1997, e inoltre i rappresentanti di Unapace in data 22 maggio 1997, quale principale formazione associativa di autoproduttori e di produttori nazionali indipendenti di energia elettrica.

2. Descrizione dell'operazione

Dalle informazioni acquisite risulta che in data 5 maggio 1997 è stato sottoscritto tra Enel SpA ed Eni SpA un memorandum di intesa, avente per oggetto la costituzione di una società congiunta in grado di operare sul futuro mercato libero dell'energia elettrica in Italia ed all'estero, tenuto conto della direttiva europea, di cui è atteso il recepimento.

La capacità di generazione elettrica iniziale della società congiunta, prevista pari a circa 5000 MW, sarebbe distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale e verrebbe costituita con l'apporto sia di centrali di cogenerazione esistenti presso le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici dell'Eni SpA, sia da centrali Enel SpA, in entrambi i casi da ammodernare e potenziare con impianti a ciclo combinato ali-

mentati da gas metano.

La nuova società finanzierebbe gli investimenti con i flussi di cassa ordinari e con i fondi ottenuti da un aumento di capitale aperto a terzi, anche tramite un'offerta pubblica di azioni, con conseguente diminuzione della quota di partecipazione controllata da Enel SpA. Completato il programma di investimenti la nuova società dovrebbe giungere nell'arco di dieci anni ad almeno 8000 MW di potenza.

3. Prima valutazione dell'operazione

L'iniziativa esprime la volontà di adeguamento alle nuove condizioni di concorrenza che si verranno a creare con l'avvio del futuro mercato libero dell'elettricità nazionale ed europea. La società congiunta potrebbe dare impulso a forme di internazionalizzazione dei soggetti nazionali, promuovendo soluzioni impiantistiche avanzate per l'uso del gas metano nella generazione di energia elettrica.

Il progetto è stato presentato come propositivo e programmatico e molti aspetti, anche di grande importanza, sono ancora da definire. Inoltre, è in corso in Parlamento il dibattito per il recepimento della direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica, e sono da determinare gli assetti organizzativi e le caratteristiche concorrenziali del futuro mercato libero, nonché gli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori che continueranno a servirsi del mercato vincolato.

Dall'esame dei documenti disponibili e dai chiarimenti forniti, emergono alcuni aspetti problematici con riferimento a comportamenti e modalità che potrebbero essere adottati nella realizzazione dell'operazione. Tra gli altri assumono particolare importanza:

- a) La dimensione della società congiunta, rapportata alla presumibile dimensione del mercato nazionale libero. Qualora questo venisse aperto nella misura minima prevista dalla direttiva europea, l'operazione determinerebbe il sorgere di una posizione dominante creando una barriera all'ingresso di altri operatori.
- b) Le caratteristiche degli impianti di generazione conferiti dall'Enel SpA alla nuova società. Qualora tali impianti fossero quelli caratterizzati dai minori costi di produzione, ne potrebbe derivare un onere tariffario maggiore sul mercato vincolato.
- c) La criticità del processo di formazione del mercato libero nelle sue fasi iniziali. Affinché il mercato possa avviarsi in modo equilibrato è necessario che possano svilupparsi diversi operatori indipendenti in grado di fornire energia elettrica in condizioni di non eccessiva disparità. In tal senso assume rilevanza la possibilità per i potenziali concorrenti di acquisire capacità produttiva, oggi nella quasi esclusiva disponibilità di Enel SpA.
- d) La trasparenza delle condizioni di approvvigionamento del metano per la generazione di energia elettrica e l'effettiva parità nelle condizioni di fornitura ai diversi operatori elettrici.

RACCOMANDA

L'adozione dei seguenti comportamenti:

- 1) da parte di Enel SpA:

l'alienazione degli impianti di generazione elettrica deve avvenire secondo procedure trasparenti che garantiscano pari opportunità senza creare condizioni di squilibrio tra gli operatori impegnati sul mercato libero, pregiudicando il buon funzionamento di tale mercato fin dall'inizio;

la tipologia degli impianti di generazione che saranno conferiti deve essere tale da non determinare squilibrio tra le condizioni di costo prevalenti sul mercato libero e

su quello vincolato. In ogni caso l'Autorità non riconoscerà, nel computo dei costi da riconoscere nella tariffa applicabile al mercato vincolato, alcun aggravio eventualmente derivante dal conferimento in questione;

2) da parte di Eni SpA:

le condizioni di fornitura del gas devono essere tali da assicurare parità di trattamento ai diversi produttori di elettricità, almeno finchè permanga una posizione dominante nell'offerta nazionale del gas metano;

3) da parte di Enel SpA ed Eni SpA congiuntamente:

nel dimensionare la potenza che sarà offerta sul mercato, le parti devono tener conto dell'effettiva consistenza del mercato libero in modo da non pregiudicare l'ingresso di potenziali competitori. Dovrà essere tenuto conto del fatto che le possibilità per i clienti liberi di rifornirsi all'estero sono limitate dalla ridotta capacità delle reti di interconnessione nazionali ed europee;

devono essere adottate forme trasparenti di controllo e finanziamento della società congiunta, nonché procedure di cessione delle quote di partecipazione delle due parti tali da garantire pari opportunità di acquisto ad ogni soggetto interessato;

DELIBERA

Di indirizzare ad Enel SpA ed Eni SpA le raccomandazioni di cui sopra;

Di invitare Enel SpA ed Eni SpA a fornire, informazione preventiva con riguardo all'individuazione degli impianti da conferire, alla struttura del controllo della nuova società, alle forme di finanziamento e alle modalità e ai tempi con cui le due società conferenti cederanno le proprie quote, alle condizioni di fornitura del gas metano, ai contratti di vettoriamiento dell'energia elettrica in relazione alla possibile saturazione delle reti di interconnessione;

Di trasmettere copia per informazione della presente delibera ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del tesoro, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione nazionale per le società e la borsa;

Di riservarsi di valutare gli ulteriori sviluppi dell'operazione quando questi siano stati più precisamente definiti, convocando se del caso ulteriori audizioni di soggetti interessati, e di procedere ad un'eventuale segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 33, legge 14 novembre 1995, n. 481;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Delibera 26 giugno 1997, n. 70

**RAZIONALIZZAZIONE ED INGLOBAMENTO
NELLA TARIFFA ELETTRICA DEI SOVRAPPREZZI
NON DESTINATI ALLE ENTRATE DELLO STATO**

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 1997 ;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 agosto 1996 concernente modificazioni alle aliquote ordinarie e al sovrapprezzo termico;

Visto il provvedimento CIP del 14 dicembre 1993, n. 15, recante disposizioni in materia di prezzi, condizioni di fornitura, contributi di allacciamento nel settore elettrico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6, recante disposizioni in materia di prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'ammissibilità a fonte rinnovabile;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9 concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale;

Visti i provvedimenti CIP del 9 dicembre 1988, n. 20, del 27 gennaio 1988, n. 3 e del 12 settembre 1985, n. 31;

Visto l'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;

Visto l'articolo 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165;

Visto l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto l'articolo 52 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 maggio 1997, n. 44/97 e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati;

Considerata l'esigenza di provvedere al ripianamento del conto per l'onere termico anche per il primo semestre dell'anno 1997;

DELIBERA:

Articolo 1 Razionalizzazione ed inglobamento dei sovrapprezzi

1.1 Sono inglobati nella tariffa:

- a) il sovrapprezzo termico ordinario;
- b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica;
- c) l'aliquota aggiuntiva provvisoria di sovrapprezzo per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996;
- d) la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte relativa alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari;
- e) il sovrapprezzo nuovi impianti di cui al Titolo VI, del provvedimento CIP n. 6/1992, relativo alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.

1.2 A seguito dell'inglobamento sono individuate nella tariffa le parti variabili denominate parte A e parte B.

1.3 Nella parte A vengono inglobate, oltre alla preesistente parte variabile della tariffa, le seguenti componenti:

- A1) l'aliquota aggiuntiva provvisoria di sovrapprezzo per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996;
- A2) la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte relativa alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari;
- A3) il sovrapprezzo termico ordinario, per la quota necessaria alla copertura del costo evitato di combustibile di cui al punto 2, Titolo II, del provvedimento CIP n. 6/1992, nonché il sovrapprezzo nuovi impianti di cui al Titolo VI, dello stesso provvedimento, relativo alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.

1.4. Nella parte B vengono inglobati:

- a) il sovrapprezzo termico ordinario, al netto della quota inglobata nella parte A;
- b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica.

1.5. Non vengono inglobate nella tariffa, in quanto destinate alle entrate dello Stato:

- a) le imposte;
- b) la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte necessaria ad assicurare il reintegro delle minori entrate per lo Stato.

1.6. Ai fini della trasparenza tariffaria, le imprese distributrici dovranno indicare separatamente, nella fatturazione all'utenza, l'ammontare:

- a) della quota fissa o corrispettivo di potenza;
- b) della parte variabile della tariffa come somma delle parti A e B;
- c) del sovrapprezzo non inglobato;
- d) delle imposte.

1.7. Le imprese distributrici dovranno dare separata evidenza contabile alle componenti A1, A2, A3 e alla parte B.

1.8. Rimangono invariati gli aspetti di gestione della Cassa Conguaglio Settore Elettrico non espressamente modificati dal presente provvedimento.

Articolo 2 Regime ed esoneri

2.1 A ciascuna classe di utenza si applicano le componenti inglobate della parte A e la parte B, con gli importi specificati nella Tabella 1.

2.2. Per le utenze domestiche con potenza impegnata fino a 3kW, si applica quanto già previsto dal punto 2, Capitolo III, del provvedimento CIP n. 15/1993, relativamente ai consumi di energia elettrica in eccesso dei limiti indicati al punto richiamato.

2.3. Le componenti inglobate della parte A e la parte B della tariffa non si applicano all'energia elettrica:

- a) ceduta alle imprese distributrici;
- b) che le imprese produttrici-distributrici cedono a titolo di permuta ad altre imprese nazionali, sino a concorrenza dei ritiri di energia effettuati dalla stessa impresa nel corso di ciascun periodo contrattuale;
- c) che le imprese elettriche degli enti locali cedono ai Comuni per uso esclusivo dei servizi comunali nei limiti della produzione non ammessa al contributo a copertura dei costi di energia;
- d) fornita dall'Enel, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel;
- e) destinata da società cooperative al soddisfacimento dei fabbisogni dei propri soci, nei limiti delle loro disponibilità di autoproduzione;
- f) l'energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dagli artt. 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2.4. È esonerata dalla parte B e assoggettata esclusivamente al regime di cui alla

Tabella 2 per quanto concerne le componenti inglobate della parte A della tariffa:

- a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;
- b) l'energia elettrica ceduta dall'Enel alle Ferrovie dello Stato ed alla Società Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165;
- c) l'energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli artt. 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Articolo 3 Componente tariffaria A1

3.1. Il conto per l'onere termico presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico opererà esclusivamente per il ripianamento degli squilibri relativi agli anni 1994, 1995, 1996 ed al primo semestre 1997.

3.2. La componente tariffaria A1 è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna A1 della Tabella 3. La componente tariffaria A1 non si applica all'energia elettrica di cui al comma 2.4.

3.3. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, entro sessanta giorni dalla fine di ogni bimestre, la componente tariffaria A1 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre. La Cassa Conguaglio Settore Elettrico contabilizzerà tali versamenti al fine del ripianamento del conto per l'onere termico, comunicandone bimestralmente l'andamento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3.4. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le imprese distributrici che ne hanno diritto sono autorizzate a trattenere il gettito relativo alla componente tariffaria A1 entro i limiti delle loro spettanze al 30 giugno 1997, come individuate dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico.

Articolo 4 Componente tariffaria A2

4.1. La componente tariffaria A2 è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna A2 della Tabella 3. La componente tariffaria A2 non si applica all'energia elettrica di cui al comma 2.4.

4.2. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, entro sessanta giorni dalla fine di ogni bimestre, la componente tariffaria A2 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre.

4.3. Fino al 31 dicembre 1997 la componente tariffaria A2 è altresì utilizzata per compensare eventuali differenze tra il gettito previsto pari a 400 miliardi di lire e il getti-

to effettivo del sovrapprezzo non inglobato di cui alla lettera b) del comma 1.5.

Articolo 5 Componente tariffaria A3

5.1. La componente tariffaria A3 è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna A3 della Tabella 3 ed è fissata per l'energia elettrica di cui al comma 2.4. nella colonna A3bis della stessa Tabella .

5.2. Viene istituito presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico il "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" che incorpora il "Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate".

5.3. Le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP n. 6/1992, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento, sono a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.

5.4. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, per ogni bimestre secondo le modalità previste dal provvedimento CIP n. 6/1992, la componente tariffaria A3 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre.

5.5. Restano invariate le modalità previste dal provvedimento CIP n. 6/1992 per la determinazione:

a) dei contributi erogati alle imprese distributrici-acquirenti relativi ai prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui agli artt. 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la quota eccedente il costo evitato di impianto, il costo di esercizio e di manutenzione nonché le spese generali connesse;

b) dei contributi erogati alle imprese produttrici-distributrici relativi alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate.

Articolo 6 Parte B, Conto costi energia, Contributi alle imprese produttrici e importatrici

6.1. È istituito presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico il "Conto costi energia".

6.2. Il Conto costi energia viene alimentato tramite versamento, da parte delle imprese distributrici, della parte B della tariffa, relativamente alle vendite all'utenza finale, secondo quanto previsto dai successivi commi 6.16 e 6.17.

6.3. Ai fini del presente provvedimento, per combustibili fossili commerciali si intendono quelli di cui al paragrafo A), punto 1, del provvedimento CIP n. 3/1988, nonché il combustibile denominato "orimulsion", come definito nel D.P.C.M. del 2 ottobre

1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995.

6.4. I costi unitari variabili riconosciuti dell'energia elettrica sono determinati:

a) per la produzione da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali sulla base di un parametro di costo unitario riconosciuto dei combustibili riferito alle quotazioni di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali e di un indice di consumo specifico medio unico per tutti i tipi di impianti termoelettrici;

b) per gli acquisti netti di energia elettrica dall'estero, in misura non superiore ai costi riconosciuti per la produzione da impianti termoelettrici di cui al precedente punto a).

6.5. Il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (C_t , espresso in lire/kWh) è determinato nel modo seguente:

$$C_t = R_t \times V_t,$$

dove:

R_t (in kcal/kWh) è il consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali;

V_t (in L/kcal) è il costo unitario riconosciuto dei combustibili.

6.6. Il costo unitario riconosciuto per l'energia elettrica importata (C_m , espresso in lire/kWh) è determinato nel modo seguente:

$$\begin{aligned} C_m &= \alpha \times (R_t \times V_t) + (1 - \alpha) \times P_m && \text{se } P_m < (R_t \times V_t), \\ C_m &= R_t \times V_t && \text{se } P_m \geq (R_t \times V_t), \end{aligned}$$

dove

P_m (in lire/kWh) è il costo medio dell'energia elettrica importata dall'impresa, determinato come al comma 6.10.

6.7. L'indice di consumo specifico (R_t) è pari a 2290 kcal/kWh. Il parametro α è pari a 0,20.

6.8. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t) è fissato sulla base del prezzo medio di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, rilevato negli ultimi quattro mesi rispetto al mese che precede il bimestre di applicazione, salvo quanto previsto al successivo comma. Composizione e valori sono determinati nell'allegato 1.

6.9. Per il bimestre luglio-agosto 1997, il prezzo medio del paniere di combustibili fossili (V_t), calcolato sulla base delle quotazioni medie sui mercati internazionali nei mesi da dicembre 1996 a maggio 1997, è pari a 23,343 lire/Mcal.

6.10. Il costo medio dell'energia elettrica importata (P_m) è determinato come media ponderata dei costi unitari delle importazioni effettuate negli ultimi quattro mesi rispetto al mese che precede il bimestre di applicazione, ove la ponderazione riflette

le quantità effettivamente importate nello stesso periodo.

6.11. La Cassa Conguaglio Settore Elettrico riconosce a ciascuna impresa produttrice-distributrice o importatrice un contributo bimestrale determinato come somma algebrica degli addendi Ca e Cb di seguito definiti:

a) l'addendo Ca è calcolato come:

$$Ca = Qt^{\circ} \times Ct + Qm^{\circ} \times Cm,$$

dove:

Qt° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dalle imprese alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

Qm° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica importata dall'impresa nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dalle imprese alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

Ct e Cm per il bimestre considerato sono definiti ai commi 6.5 e 6.6;

b) l'addendo Cb può assumere valori positivi o negativi calcolati come:

$$Cb = ((Qt + Qm + Qi) - (Qt^{\circ} + Qm^{\circ} + Qi^{\circ})) \times PB \times (1 - Perdite),$$

dove:

Qt (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nel bimestre;

Qm (in kWh) è la quantità di energia elettrica importata dall'impresa nel bimestre;

Qi (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti idroelettrici e geotermoelettrici nel bimestre;

Qi° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti idroelettrici e geotermoelettrici nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

PB (in lire/kWh) è il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, definito come rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale;

Perdite denota la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale, assunta pari a 0,065.

6.12. Ai fini della determinazione del contributo di cui al presente articolo, non si considera la produzione da impianti di cui agli artt. 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (*).

(*) Come modificato dalla delibera 93/97 adottata il 28 agosto 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1997).

6.13. Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni, i parametri Q_t° e Q_i° si riferiscono alle medie delle quantità di energia elettrica prodotte nei bimestri corrispondenti degli anni di esercizio dell'impianto. Per impianti entrati in funzione da meno di un anno, i parametri Q_t° e Q_i° vengono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine l'impresa produttrice dovrà presentare all'Autorità apposita domanda corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto. Per impianti ammodernati si intendono quelli per i quali sono state effettuate modifiche che comportano variazioni in aumento o in diminuzione della potenza nominale superiori al 20%.

Le modalità di determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° previste dal presente comma si applicano anche per gli impianti non ancora entrati in funzione, ma già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6.14. Eventuali differenze tra la parte B della tariffa versata da tutte le imprese distributrici per il bimestre considerato e i contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici sono portate in aumento o diminuzione dei contributi riconosciuti alle imprese stesse. Tale aumento o diminuzione è, per ciascuna impresa, proporzionale alla quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali e dall'energia elettrica importata nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti.

6.15. Rimangono invariate le modalità di determinazione dei contributi erogati alla Società Idroelettrica Valcanale s.r.l. e alla Società Idroelettrica Weissenfels s.r.l., ai sensi dei provvedimenti CIP n. 31/1985 e n. 20/1988.

6.16. Le imprese produttrici-distributrici sono tenute a comunicare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, entro sessanta giorni dal termine di ogni bimestre, le quantità di energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, da impianti idroelettrici e geotermoelettrici ovvero importata.

Le imprese distributrici devono versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, entro sessanta giorni dal termine di ogni bimestre, il gettito della parte B della tariffa relativo alle vendite all'utenza finale nello stesso bimestre. Nei successivi trenta giorni la Cassa Conguaglio Settore Elettrico provvederà alla determinazione dei contributi spettanti a ciascuna impresa produttrice ed alla loro liquidazione.

6.17. In deroga a quanto previsto al precedente comma 6.16, le imprese produttrici-distributrici possono trattenere, a titolo di acconto sui contributi spettanti per ciascun bimestre, un importo pari al minor valore tra:

$$0,95 \times C_a,$$

$$0,95 \times C_a + C_t \times ((Q_t + Q_m + Q_i) - (Q_t^\circ + Q_m^\circ + Q_i^\circ)).$$

Articolo 7 Aggiornamento della parte B

7.1. La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il

gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.

7.2. L'aggiornamento sarà finalizzato alla copertura del fabbisogno necessario per i contributi di cui alla lettera a) del comma 6.11 utilizzando come riferimento:

- le quantità di energia elettrica prodotta ed importata nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
- le perdite medie di energia elettrica, quantificate nella misura indicata alla lettera b) del comma 6.11;
- la struttura dei consumi di energia elettrica, per classi di utenza.

7.3. Gli aggiornamenti della parte B della tariffa sono effettuati mantenendo invariata l'articolazione per classi di utenza.

Articolo 8 Disposizioni transitorie e finali

8.1. In occasione del primo aggiornamento della parte B della tariffa, di cui al comma 7.1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas terrà in considerazione le eventuali differenze, positive o negative, tra la parte B della tariffa come fissata all'1 luglio 1997 e quanto previsto dal comma 7.2, relativamente ai bimestri successivi.

8.2. Entro l'8 agosto 1997, le imprese produttrici devono dichiarare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili e da altri impianti in ogni bimestre degli anni 1994, 1995, 1996 e del primo semestre 1997. Entro la stessa data, l'Enel deve dichiarare le quantità di energia elettrica importata ed esportata in ciascun bimestre dello stesso periodo.

8.3. Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare. La componente tariffaria per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996 e primo semestre 1997 viene corrispondentemente aumentata.

8.4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore, ove non diversamente disposto, a far data dall'1 luglio 1997.

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4*Valori in lire/kWh*

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa	Sovrapprezzi non inglobati (magg. straord. Art. 33, comma 1, legge n. 9/91 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato)
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,2	18,2	37,4	1,9
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	27,1	77,9	105,0	2,1
2) Forniture per usi agricoli	23,9	53,0	76,9	2,0
3) Altri usi	25,6	56,8	82,4	2,2
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	20,0	38,6	58,6	1,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	17,5	36,8	54,3	1,4
6) Alluminio primario	6,3	6,0	12,3	0,4
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,7	3,5	8,2	0,2

Tabella 2 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze di cui al comma 2.4*Valori in lire/kWh*

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A della tariffa
BASSA TENSIONE Tutti gli usi	7,0
MEDIA TENSIONE Tutti gli usi	6,5
ALTA TENSIONE Tutti gli usi, escluso quanto previsto per Ferrovie dello Stato e Società Terni e suoi aventi causa	4,8
Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	2,3